n. 162/2016 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE

SEZIONE CIVILE

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAIDEBITAMENTO

Il giudice delegato dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli

Letta la proposta di composizione della crisi da sovraidebitamento presentata da

1.	nato a (il giorno		(C.F.:	
2. 1	<u> </u>	nata a	1 giorno		.F.:
) in proprio e	d in qualità di rapp	oresentante le	gale di	
3.	• •			(C.F.: (, così
come modifica	ta e depositata in da	ata 25 ottobre 2016	6	•	
sciogliendo la riserva f	· .			eva quanto se	gue.

L'accordo va omologato per le ragioni di seguito esposte.

Preliminarmente va precisato che la valutazione del giudice delegato non può inerire la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'ipotesi alternativa del pagamento derivante dalla liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore: il giudizio di convenienza è infatti riservato alla massa dei creditori concorsuali che sono chiamati ad esprimersi sulla proposta con l'eventuale approvazione, nonché al singolo creditore concorsuale che potrebbe dissentire in sede di votazione; a quest'ultimo deve ritenersi riservato lo strumento della contestazione della proposta.

Il giudice delegato è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento e la fattibilità del piano sottostante la proposta di accordo.

Quanto al primo profilo si tratta di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura concorsuale, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

La valutazione a tal proposito è positiva.

La proposta di accordo promana infatti da e l persone fisiche non assoggettabile a fallimento e da di persona giuridica anch'essa non assoggettabile a fallimento in quanto impresa agricola esercente la propria attività nel rispetto dei parametri di esenzione di cui all'art. 1 l.fall., che si



trovano in stato di sovraidebitamento essendo evidente il perdurante squilibrio tra il patrimonio liquidabile e la complessiva esposizione debitoria.

E' stato elaborato in piano di soddisfacimento dei creditori con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi le cui funzioni vengono svolte da un professionista in possesso dei requisiti di legge, nominato dal giudice delegato dal Presidente del Tribunale.

L'OCC ha depositato la prima relazione di fattibilità del piano prescritta dall'art. 9 comma 2 legge n. 3/2012 come modificato dalla legge n. 212/2012.

Sono stati depositati tutti i documenti elencati dall'art. 9 comma 2 e 3 della legge n. 3/2012 e precisamente: l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore, degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle ultime dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione di fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese necessarie al sostentamento dei debitori e della loro famiglia.

Non risultano essere stati posti atti in frode ai creditori.

L'OCC ha presentato in data 9 novembre 2016 la relazione sui consensi espressi, da cui si evince che la proposta del piano è stata comunicata a sua cura a tutti i creditori che hanno diritto di esprimersi sulla proposta con le forme di cui al primo comma dell'art. 10 legge n. 3/2012 e nei termini assegnati

La proposta è stata approvata avendo votato favorevolmente, espressamente e con il c.d. silenzio assenso, la quasi totalità dei creditori e, comunque, la percentuale dei voti supera la soglia del 60% prevista dall'art. 11 comma e della richiamata legge n. 3/2012 e successive modifiche

L'OCC ha comunicato ai creditori l'avvenuto raggiungimento della maggioranza necessaria per l'approvazione e nei termini di legge, come anticipato non sono pervenute contestazioni (quelle sollevate sono state risolte nel corso della procedura).

Il piano così come successivamente modificato in data 25 ottobre 2016 prevede;

- 1. la dismissione di parte del compendio immobiliare (sottoposto a pignoramento immobiliare) indicato nel ricorso (quattro Bungalow) che è nella titolarità di pe in regime patrimoniale della comunione legale dei beni:
- 2. la cessione di crediti derivanti in parte dalla pensione percepita da in parte dai ricavi dell'azienda e
- 3. non viola il principio che impone il soddisfacimento integrale dei crediti impignorabili e del credito per IVA e ritenute operate e non versate

La proposta di accordo infine contempla il soddisfacimento integrale di tutti i creditori concorsuali, sia pure in un arco temporale di 24 mesi e come tale realizza la funzione economica dell'istituto che essendo di natura concordataria non può prescindere dalla previsione di un soddisfacimento che coinvolga tutti i creditori con titolo anteriore al momento di apertura del concorso.

Tenuto conto dei contenuti concreti del piano deve ritenersi che il soddisfacimento integrale sia realizzabile e non includa il rischio del mancato pagamento del ceto creditorio chirografario, stante la provenienza delle risorse: a) in parte dall'indennità corrisposta dall'INPS a titolo di pensione di anzianità; b) in parte dai proventi dell'attività d'impresa; c) in parte dalla vendita di n. 4 bungalow.

Venendo alla valutazione di fattibilità va premesso che essa in termini di principio non può ritenersi sottratta al giudice delegato alla procedura.



La necessità di contemperare i vari e contrapposti interessi in gioco impone di affermare che all'organo giurisdizionale competa anche un controllo officioso sulla fattibilità del piano, poiché soltanto quest'ultima garantisce l'attuabilità degli accordi e che da essi, quindi, scaturisca il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta.

Detto ciò poiché la legge demanda all'OCC il compito di attestare, sotto la propria responsabilità anzitutto l'esistenza e la consistenza dei beni sui quali si impernia il piano sottostante agli accordi, in secondo luogo l'attuabilità degli accordi, intesa come idoneità degli stessi a consentire il soddisfacimento dei creditori concorsuali come da proposta, la presenza di una relazione che si presenti provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà comporta che il giudice delegato nella sostanza possa limitarsi a recepire contenuti e conclusioni, ovviamente a condizione che vi sia rispondenza logica tra i contenuti del piano e l'argomentare dell'OCC.

Il giudice delegato deve quindi valutare se l'argomentare dell'OCC sia stato corretto e si presenti quindi come convincente restando evidente che ove la relazione non fosse in sintonia e coerenza con i contenuti del piano essa non sarebbe legittima.

Ciò impone pertanto che il giudice delegato debba valutare anche i contenuti del piano, al fine di verificare oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti dell'attestazione definitiva.

Ciò posto va ribadito che la proposta prevede il pagamento integrale di tutti i creditori concorsuali senza alcuna falcidia, va rilevato che il piano sottostante alla proposta prevede la cessione di parte dall'indennità corrisposta dall'INPS a titolo di pensione di anzianità, di parte dai proventi dell'attività d'impresa nonché la vendita di n. 4 bungalow e che qualora la vendita dei singoli bungalow dovesse divenire impossibile o difficoltosa per cause non imputabili ai debitori questi ultimi si sono già impegnati ai sensi dell'art. 13 comma 4 ter della legge n.3/2012 a modificare la proposta aumentando il numero dei beni da porre in vendita.

Risulta naturalmente necessario procedere alla nomina di un liquidatore poiché il piano prevede la vendita di immobili sottoposti a pignoramento (la procedura esecutiva è stata sospesa con provvedimento del G.E.)

Per le ragioni esposte pertanto, l'accordo proposto da omologato

Nulla va disposto quanto alle spese del procedimento.

P.O.M.

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da

NOMINA (udita la proposta dell'OCC avv. Rafaella Lavigna all'udienza del 15 novembre 2016 in conformità all'art. 12 bis comma 3 della legge n. 3/2012) l'avv. Fabrizia Bertilorenzi di Crotone quale liquidatore con le funzioni di cui all'art. 13 legge n.3/2012 e con i poteri di attuazione dell'accordo, ivi compreso quello di stipulare gli atti di cessione dei beni, di incassare il prezzo di vendita, rilasciare quietanza, distribuire le somme ricavate ai creditori secondo le previsioni dell'accordo;

RISERVA all'esito delle vendite di ordinare la cancellazione delle formalità (iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli) gravanti sugli immobili di proprietà dei debitori;



DISPONE che l'OCC nominato avv. Raffaella Lavigna, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori eventuali irregolarità

AVVERTE che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10 comma 2 legge n. 3/2012 (decreto che dispone l'ammissione). I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

DISPONE l'immediata pubblicazione del presente decreto nel registro delle imprese e sul sito ufficiale del Tribunale di Crotone www.tribunale.crotone.it;

NULLA dispone quanto alle spese del procedimento

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Crotone 15 dicembre 2016

Il giudice delegato

Arcangela Stefania Romanelli

